



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Servizio I "Valutazioni Ambientali"
UOB S.1.1: "Valutazione Ambientale Strategica"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Tel. 091.7077247 - Fax 091.7077294
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 25914 del 16/06/2019

Oggetto: CT08 VAS01 Comune di Biancavilla (CT): *Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ed ex art. 2 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i.) del Piano Regolatore Generale.*
Notifica D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019.

Allegati: N. 1 copia D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019 per il Comune di Biancavilla (CT).
N. 1 copia D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019 per l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania.
N. 1 copia estratto D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019 per la GURS.

TRASMESSO VIA PEC

Al **Comune di Biancavilla**
Via Vittorio Emanuele 467
95033 Biancavilla (CT)
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

All' **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania**
Via Don Giacomo Alberione 4
95121 Catania
irfet.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Alla **GURS**
Via Caltanissetta n. 2/E
90141 Palermo
gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Si notifica al *Comune di Biancavilla (CT)* il **D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019**, con il quale questo Assessorato, acquisito il parere della *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 37/bis del 20/03/2019*, ha espresso *parere motivato favorevole con prescrizioni* alla procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* ed alla procedura di *Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale*, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

Il Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SIVVI) e sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Si trasmette altresì alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi del medesimo art. 68 della L.R. 21/2014, secondo le direttive del Capo di Gabinetto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (giusta nota prot. n. 366/gab del 01/02/2018, acquisita al prot. n. 6590 del 01/02/2018), l'estratto del Decreto affinché si provveda alla relativa pubblicazione.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente responsabile del Servizio I
(Mario Parlavecchio)

E
COMUNE DI BIANCAVILLA
Comune di Biancavilla
Protocollo N.0008971/2019 del 16/04/2019



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1991, n.24;
- VISTA** la legge 22 febbraio 1994, n.146;
- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;
- VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 *"Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i"*;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68 *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*;
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale"*, ed in particolare l'articolo 91 recante *"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *"Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana"*;
- VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *"Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)"*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *"Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione"*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (*Allegato "A" alla delibera*), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;
- VISTO** il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *"Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*

- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la *Commissione tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I, Suppl. Ord.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato nominato Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l’On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTA** la nota prot. n. 19599 del 02/10/2013, acquisita al prot. n. 43535 del 17/10/2013, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha comunicato di voler avviare la procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) della proposta di *Piano Regolatore Generale* (“*proposta di Piano*”) ed ha proposto un elenco di *Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)* da consultare;
- VISTA** la nota prot. n. 21785 del 30/10/2013, acquisita al prot. n. 47442 del 07/11/2013, con la quale il Comune di Biancavilla (“*Autorità procedente*”) ha trasmesso copia del *Rapporto Preliminare* (ex art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), relativo alla *proposta di Piano*, al fine di avviare la procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- VISTA** la nota prot. n. 22430 del 08/11/2013, acquisita al prot. n. 47987 del 12/11/2013, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha comunicato ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* l’avvio della consultazione (dal 18/11/2013 al 18/12/2013) e le modalità di svolgimento della stessa;
- PRESO ATTO** della pubblicazione della documentazione sul sito web del Comune di Biancavilla (CT);
- PRESO ATTO** della pubblicazione della documentazione sul sito web SI-VVI del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTA** la nota prot. n. 74334 del 20/12/2013, acquisita al prot. n. 1512 del 14/01/2014, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha trasmesso copia dell’osservazione inviata *dall’area 4 dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari*;
- VISTA** la nota prot. n. 3110 del 07/02/2013, acquisita al prot. n. 5880 del 10/02/2014, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha trasmesso copia del *Verbale* datato 28/01/2014, contenente il riepilogo delle attività svolte per il *Rapporto Preliminare* e le controdeduzioni alla osservazione sopra citata;
- VISTA** la nota prot. n. 15866 del 16/07/2014, acquisita al prot. n. 33735 del 18/07/2014, con la quale il Comune di Biancavilla (CT), nelle more dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, ha trasmesso copia della *Proposta di Piano*, del *Rapporto Ambientale* (ex art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), della *Sintesi non Tecnica* e dello *Studio di Incidenza Ambientale* (ex art. 5 del D.P.R. 357/2007 e s.m.i. ed ex art. 2 D.A. 30/03/2007) ed ha proposto un elenco di *Pubblico Interessato* da consultare, unitamente ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* già individuati per la consultazione del *Rapporto Preliminare*;
- VISTA** la nota prot. n. 35684 del 30/07/2014, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA), oggi “*Servizio 1 Valutazioni Ambientali (DRA)*”, ha comunicato al Comune di Biancavilla (CT) le modalità di trasmissione, deposito e pubblicazione della documentazione ai fini della consultazione da parte dei *Soggetti Competenti in Materia Ambientale*, del *Pubblico Interessato* e del *Pubblico*. Nella stessa nota si chiedeva di trasmettere copia della “*Tav. A4 - Analisi del centro storico*” e dell’ “*Elaborato D - Schede censimento unità edilizie del centro storico*”, non presenti nella documentazione trasmessa con la sopra citata nota prot. n. 15866 del 16/07/2014;
- VISTA** la nota prot. n. 20350 del 01/10/2014, acquisita al prot. n. 44968 del 03/10/2014, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha trasmesso copia della documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. 35684 del 30/07/2014;
- VISTA** la nota prot. n. 50978 del 05/11/2015, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha chiesto al Comune di Biancavilla (CT) la *delibera di adozione* della documentazione trasmessa con la nota prot. n. 15866 del 16/07/2014, ai fini della prosecuzione della procedura ambientale;
- VISTA** la nota del 15/09/2016, acquisita al prot. n. 60462 del 15/09/2016, con la quale il Commissario ad Acta nominato per l’adozione della *proposta di Piano* (giusto D.A. n. 81/Gab del 23/02/2016), ha ritirato la documentazione trasmessa dal Comune di Biancavilla (CT) con la nota prot. n. 15866 del 16/07/2014, in quanto non ancora adottata;
- VISTO** l’avviso pubblicato nella GURS n. 8 del 24/02/2017, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo alla pubblicazione di tutta la documentazione adottata dal Commissario ad Acta con la Delibera n. 1 del 10/02/2017;



VISTA la nota prot. n. 7433 del 30/03/2017, acquisita al prot. n. 24573 del 31/03/2017, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha comunicato ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* ed al *Pubblico Interessato* l'avvio della consultazione pubblica e le modalità di svolgimento della stessa;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web del Comune di Biancavilla (CT);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web SI-VVI del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTE le osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione, il cui elenco si riporta a seguire:

- 1) nota prot. n. 42004 del 13/04/2017, acquisita al prot. n. 29654 del 20/04/2017, trasmessa dalla *U.O.27 Attività di Vigilanza - Tutela - Vincolo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania*;
- 2) nota prot. n. 30110 del 21/04/2017, acquisita al prot. n. 29654 del 20/04/2017 e nota prot. n. 49605 del 06/07/2017, acquisita il 11/07/2017, trasmesse dalla *UO 2.2 Pianificazione e programmazione assetto del territorio del Servizio 2 Pianificazione e programmazione Ambientale dell'ARTA Sicilia DRA*;
- 3) nota prot. n. 11867 del 23/06/2017, acquisita al prot. n. 48707 del 03/07/2017, trasmessa dalla *U.O.B. SI2.4 sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania*.

VISTO il *Verbale* datato 28/06/2017, allegato alla nota prot. n. 29653 del 28/12/2017 del Comune di Biancavilla (CT), contenente il riepilogo delle attività svolte per il *Rapporto Ambientale* e le controdeduzioni alle osservazioni acquisite al prot. n. 42004 del 13/04/2017 ed al prot. n. 30110 del 21/04/2017;

VISTA la nota prot. n. 29653 del 28/12/2017, acquisita al prot. n. 1813 del 11/01/2018, con la quale il Comune di Biancavilla (CT) ha trasmesso copia della *Proposta di Piano*, del *Rapporto Ambientale* (ex art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), della *Sintesi non Tecnica* e dello *Studio di Incidenza Ambientale* (ex art. 5 del D.P.R. 357/2007 e s.m.i. ed ex art. 2 D.A. 30/03/2007), adottati dal Commissario ad Acta con la Delibera n. 1 del 10/02/2017, nonché i relativi atti a corredo;

VISTA la nota prot. n. 35726 del 06/06/2018, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha riscontrato la nota prot. n. 11867 del 23/06/2017 della *U.O.B. SI2.4 sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania*;

PRESO ATTO che il territorio comunale è interessato dalla presenza di n. 5 Siti della Rete Natura 2000:

- *SIC ITA07009 Fascia Altomontana dell'Etna e SIC ITA070012 Pineta di Adrano e Biancavilla*, compresi nel Piano di Gestione "*Monte Etna*", approvato con D.D.G. n. 670 del 30/06/2009;
- *SIC ITA070011 Poggio S. Maria, SIC ITA070025 Tratto di Pietralunga del F. Simeto e ZPS ITA070029 Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce*, compresi nel Piano di Gestione "*Fiume Simeto*", approvato con D.D.G. n. 418 del 17/06/2011;

PRESO ATTO dei contenuti del *Parere n. 265/10 del 17/05/2010* rilasciato dall' "*Ente Parco dell'Etna*" n.q. di Ente Gestore (giusta nota prot. n. 2995 del 01/06/2010, allegata alla nota del Comune di Biancavilla prot. n. 29653 del 28/12/2017, acquisita al prot. n. 1813 del 11/01/2018);

VISTA la nota prot. n. 43997 del 10/07/2018, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha trasmesso copia della documentazione alla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* (ex art. 91 della L.R. 9/15), ai fini del rilascio del parere di competenza (ex D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, successivamente modificato dal D.A. n.142/GAB del 18/04/2018);

VISTA la nota prot. n. 7194 del 01/02/2019, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha trasmesso i pareri inviati dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* con la nota prot. n. 7033 del 01/02/2019, approvati nella seduta plenaria del 31/01/2019, tra i quali figura anche quello relativo al procedimento in questione (*Parere n. 37 del 31/01/2019*);

VISTA la nota prot. n. 13652 del 28/02/2019, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha restituito il sopra citato *Parere n. 37 del 31/01/2019* alla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*, chiedendo di approfondire le valutazioni di competenza sul quadro di riferimento ambientale e di adeguare il relativo quadro prescrittivo;

VISTA la nota prot. n. 19555 del 25/03/2019, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA (DRA) ha trasmesso i pareri inviati dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* con la nota prot. n. 18863 del 21/03/2019, approvati nella seduta plenaria del 20/03/2019, tra i quali figura anche quello relativo al procedimento in questione (*Parere n. 37/bis del 20/03/2019*);

PRESO ATTO che il sopra citato *Parere n. 37/bis del 20/03/2019* annulla e sostituisce il precedente *Parere n. 37 del 31/01/2019*, approvato dalla stessa *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* nella seduta plenaria del 31/01/2019;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Acquisito il *Parere n. 37/bis del 20/03/2019*, reso dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* (ex L.R. n. 9 del 07/05/2018, art. 91), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i.) per la procedura di *Valutazione di Incidenza Ambientale*, si esprime *parere motivato favorevole* alla proposta di "*Piano Regolatore Generale*" del Comune di Biancavilla (CT), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1) gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale con l'osservanza delle indicazioni poste dai *soggetti competenti in materia ambientale* (SCMA), nonché con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco dell'Etna;
- 2) il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del P.R.G.;
- 3) che venga data piena attuazione al piano di monitoraggio e vengano misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
- 4) gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza Ambientale;
- 5) il P.R.G. dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni di tutti i piani sovraordinati e di settore con particolare riferimento al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania già adottato e pubblicato;
- 6) il P.R.G. dovrà essere adeguato entro 120 giorni dalla sua approvazione alla pianificazione sovraordinata e dovrà recepire anche nel suo apparato normativo (NTA e RE) le prescrizioni derivanti dalla pianificazione di settore con particolare riguardo all'amianto;
- 7) l'apparato normativo del P.R.G. dovrà tenere conto della necessità di attuare interventi di bonifica ambientale derivanti dalla presenza del SIN "*Biancavilla*";
- 8) eventuali varianti al P.R.G. ed agli strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nel *Parere n. 37/bis del 20/03/2019*;
- 9) il Comune dovrà verificare la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive ed a seguito di detta verifica, trasmetterà annualmente, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, specifica reportistica alla struttura regionale competente;
- 10) tutto quanto non espressamente valutato nello Studio di Incidenza ambientale può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi, esclusivamente nel rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Art. 2

Costituisce parte integrante del presente Decreto il *Parere n. 37/bis del 20/03/2019*, rilasciato dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali* (ex L.R. n. 9 del 07/05/2018, art. 91).

Art. 3

Il Comune di Biancavilla (CT), n.q. di *Autorità Procedente/Proponente*, è vincolato al rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere di cui al precedente articolo, superiormente riportate nel presente Decreto, ed alle misure di mitigazione-compensazione previste nel *Rapporto Ambientale*, nello *Studio di Incidenza Ambientale* e negli elaborati allegati al Piano, che vengono altresì riportate nel citato Parere della *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune di Biancavilla (CT), in collaborazione con il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, provvede, prima della presentazione del Piano per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano.

Art. 5

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e s.m.i. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

Art. 6

Ai sensi dell'art. n. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il presente Decreto sarà pubblicato sul portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) il Comune di Biancavilla (CT) dovrà produrre una *Dichiarazione di Sintesi*, da inviare al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del *Rapporto Ambientale*, dello *Studio di Incidenza Ambientale* e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. La predetta *Dichiarazione* dovrà essere pubblicata sui siti web istituzionali del Comune di Biancavilla (CT) e sul sito SIVVI del Dipartimento Regionale Ambiente.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c) il Comune di Biancavilla (CT) dovrà comunicare al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è data adeguata informazione attraverso i siti web istituzionali del Comune di Biancavilla (CT) e del Dipartimento Regionale Ambiente (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>) e delle Agenzie interessate.

Art. 9

Il Comune di Biancavilla (CT), n.q. di *Autorità Procedente/Proponente*, è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, licenza, parere, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale (VIA, VAS o VINCA) sui progetti inerenti il Piano in argomento, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

Art. 10

All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sarà notificata copia del presente Decreto.

Art. 11

Il Comune di Biancavilla (CT), n.q. di *Autorità Procedente/Proponente*, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale.

Art. 12

Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Art. 13

I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati decorreranno dalla data di pubblicazione sul portale ambientale.

Palermo, li 11 APR. 2019

L'Assessore
Salvatore CORDARO





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
L.R. n.9 del 07/05/2015

OGGETTO: CT08 VAS01 - Comune di Biancavilla (CT) – Piano Regolatore Generale.

AUTORITA' PROCEDENTE: Comune di Biancavilla (CT)

PROCEDIMENTO: Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e Valutazione di incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui all'art. 5 del D.P.R 357/1997.

PARERE C.T.S. n37/bis del 20/03/2019

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la “*valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*”;

VISTA il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), concernente “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 23 dell' 8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTO l'art.91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 de 17 maggio 2016;

VISTO il D.A. n.207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, recante le norme sul funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 Settembre 2001 n. 468 che inserisce il Comune di Biancavilla tra i Siti d'Interesse Nazionale (SIN);

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 Luglio 2002 pubblicato nella G.U n. 231 del 02/10/2002 con cui viene approvata la perimetrazione del SIN “Biancavilla”;

VISTA la nota prot. n.43997 del 10.07.2018, con cui il Dipartimento dell'Ambiente, servizio 1 VAS-VIA, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e avendo verificato la procedibilità della pratica, ha trasmesso, alla C.T.S. ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016 successivamente modificato con D.A. n.142/GAB del 18/04/2018, la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al Piano Regolatore Generale di Biancavilla (CT) corredata da relativa Scheda:

• **FASE DI SCOPING:**

- Nota del Comune di Biancavilla prot. n. 19599 del 2/10/2013 di richiesta di Avvio della procedura VAS indicando i SCMA da invitare alla consultazione;
- Note del Comune di Biancavilla prot. n. 21785 del 30/10/2013 e prot. n. 22430 dell'8/11/2013 con cui viene comunicato all'Autorità Competente l'avvio della fase di consultazione al RAP sul proprio sito web;
- Rapporto Ambientale Preliminare (RAP);
- Questionario di Consultazione;
- Relazione P.R.G.;

- 9
- Tavole grafiche P.R.G.;
 - Pareri S.C.M.A.:
 - Nota del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, Area IV prot. n. 74334 del 20/12/2013;
 - FASE DI CONSULTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
 - Nota prot. n. 15866 del 16/07/2014, assunta al protocollo generale dell'ARTA al n. 33735 del 18/07/2014 con cui il Comune di Biancavilla chiede all'Autorità Competente l'avvio della Fase di Consultazione ex art. 14, c.1;
 - Rapporto Ambientale comprendete la V.Inc.A.;
 - Sintesi non Tecnica;
 - Questionario di Consultazione;
 - Elaborati Tecnici del P.R.G.;
 - Nota prot. n.35684 del 30/07/2014 dell'Autorità Competente di autorizzazione all'avvio della Fase di Consultazione con richiesta di integrazione documentale;
 - Nota del Servizio 1 prot. n. 50978 del 5/11/2015 di richiesta adozione del P.R.G. e della VAS e V.Inc.A.;
 - Nota dell'Autorità Procedente prot. n. 7433 del 30/03/2017 con la quale si comunica l'Avvio della Fase di Consultazione;
 - Nota prot. n. 29653 del 28/12 con la quale l'Autorità Procedente comunica la Delibera di Adozione del nuovo P.R.G. da parte del Commissario ad Acta corredata da documentazione varia;
 - Pareri S.C.M.A.:
 - Nota prot. n. 42004 del Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
 - Nota prot. n. 11867 del 23/06/2017 della Soprintendenza BB.CC.AA.;
 - Nota prot. n.49605 del 07/07/2017 del Servizio 2 “Pianificazione e Programmazione Ambientale” dell'ARTA, Dip. DRA;
 - PROCEDURA V.INC.A.
 - Studio di Incidenza Ambientale

VISTA la Nota prot. N. 13652 del 28/02/2019 con cui il Servizio 1 “Valutazioni Ambientali” ha chiesto alla CTS di approfondire nel parere reso n. 37/2019 le valutazioni di competenza;

Rilevato che:

- nel territorio comunale di Biancavilla, sono decorsi i tempi di vigenza dei vincoli preordinati all'esproprio e i vincoli che comportano in edificabilità ai sensi dell'art. 1 della L.R. 38/73 contenuti nello strumento urbanistico vigente, approvato con D.A. n.773 del 6/11/1993;
- il Comune di Biancavilla nell'intento di definire le nuove linee guida per lo sviluppo del proprio territorio, ha dato l'avvio alla procedura per la redazione del progetto di P.R.G. mediante la costituzione dell'Ufficio del Piano con l'incarico della rielaborazione del P.R.G. e del RE, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 71/78 e s.m.i., unitamente a professionisti esterni cui è stato conferito incarico per la consulenza e il coordinamento della progettazione, nonché di individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- l'Amministrazione comunale ha avviato la procedura della Valutazione Ambientale Strategica, al fine di iniziare un percorso di pianificazione tale da garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente;
- con nota Prot. n. 19599 del 02/10/2013, introitata in data 08.10.13, il Comune di Biancavilla (CT), in qualità di *Autorità Procedente*, ha comunicato, al Dirigente Responsabile del Servizio 1 (VAS-VIA) e per conoscenza al Dipartimento di Urbanistica Servizio 4 presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'Avvio della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del *progetto di Piano Regolatore*, riportando contestualmente una proposta di elenco di Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) da consultare, per l'opportuna condivisione/integrazione da parte dell'*Autorità Competente*;

- con nota prot. n. 21785 del 30.10.13, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 – VAS-VIA il Rapporto Preliminare, ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla procedura in oggetto, completo di tutti i relativi allegati (ivi compreso il questionario di consultazione), sia in copia cartacea che digitale;
- Successivamente, con nota prot. n.22430 del 08/11/2013, l'Autorità Procedente ha dato avviso ai *Soggetti Competenti in Materia Ambientale* dell'avvio della *procedura di VAS del progetto di PianoRegolatore* fornendo, nella stessa nota, le indicazioni per la relativa consultazione e fissando in 30 giorni consecutivi, dal 18.11.2013 al 18.12.2013, il termine per inviare eventuali osservazioni e/o pareri;
- durante il periodo di consultazione del Rapporto preliminare (dal 18/11/2013 al 18/12/2013) è pervenuta una sola osservazione con nota Prot. n. 74334 del 20/12/2013 da parte dell'Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura - Area IV I suggerimenti sono stati recepiti nei paragrafi. 4.4.8 7.1 e 7.2 del Rapporto Ambientale

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera n.24 del 5/04/2005 il Consiglio Comunale approva le Direttive Generali del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/91;
- con Delibera di C.C. n. 60 del 20/09/2005 viene approvato lo Schema di Massima del P.R.G. di Biancavilla ;
- con Delibera n. 1 del 10/02/2017 il Commissario ad Acta con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale adotta il P.R.G. con annesso Rapporto Ambientale ex art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- è stato rilasciato il parere con prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ex art. 13 L.64/74;
- con Nota del Comune di Biancavilla prot. n.7433 del 30/03/2017, assunta al protocollo generale ARTA al n. 24573 del 31/03/2017 il Comune di Biancavilla ha dato avviso ai S.C.M.A. di seguito riportati e al Pubblico interessato dell'avvio della consultazione pubblica inerente il progetto del P.R.G. e il relativo Rapporto Ambientale con annesso Studio di Incidenza:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

- Servizio 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente (UTA)
- Servizio 1 – Valutazioni Ambientali
- Servizio 2 - Pianificazione e Programmazione Ambientale - Protezione Patrimonio naturale
- Servizio 3 - Gestione tecnico amministrativa interventi ambientali

Dipartimento dell'Urbanistica

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento Regionale dei beni Culturali e dell'Identità siciliana

Regionale dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento dell'Energia

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Reg.le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento Reg.le del turismo, dello sport e dello Spettacolo

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA

91

Soprintendenza BB.CC. di Catania
Ufficio del Genio Civile di Catania
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
ARPA Sicilia – DAP di Catania
Città Metropolitana di Catania
ASP 3 di Catania
Ente Parco dell'Etna
Comuni di

- Adrano (CT)
- Belpasso (CT)
- Bronte (CT)
- Castiglione di Sicilia (CT)
- Centuripe (EN)
- Maletto (CT)
- Nicolosi (CT)
- Paternò (CT)
- Ragalna (CT)
- Randazzo (CT)
- Sant'Alfio (CT)
- Santa Maria di Licodia (CT)

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale sono pervenuti n.2 contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (60 giorni dalla trasmissione del RA e della Sintesi non Tecnica ai SCMA ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006) ed esattamente:

1) Nota prot. 42004 trasmessa via pec in data 19/04/2017 con la quale il Comando del Corpo Foreste – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania rileva che *“non viene rappresentat l'area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n.3267 approvata per il Comune di Biancavilla in data 09/02/1956. Tale area rientra in zona del Parco dell'Etna che è l'Ente preposto al rilascio di autorizzaione ai fini del vincolo idrogeologico”*.

2) Nota prot. n. 30110 del 21/04/2017 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente, Serv. 2 *“Pianificazione e Programmazione Ambientale”* rappresentava che la documentazione in questione non era reperibile né sul sito web del Comune, né sul Portale SI-VVI.

Altresì sono pervenuti n. 2 contributi fuori dall'arco temporale stabilito dalla normativa vigente nel settore e precisamente:

1) Nota prot. n. 11867 del 23/06/2017 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania – U.O. di base S12.4 rileva che non è in condizioni di esprimere il proprio parere in quanto la documentazione relativa al procedimento non è consultabile;

2) Nota prot. n. 49605 del 6/07/2017 del Dipartimento dell'Ambiente, Serv. 2 *“Pianificazione e Programmazione Ambientale”* con la quale si evidenzia che la proposta di Piano *“non apporta novità al P.A.I., ma recepisce sic et simpliciter le aree a pericolosità e rischio già censite..... (omissis)nell'ottica del risparmio idrico e del contenimento del rischio idrogeologico, non appaiono espressamente indicati nel regolamento edilizio e nelle norme di attuazione prescrizioni specifiche sulla raccolta e il riciclo delle acque meteoriche e l'adozione di sistemi finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica (serbatoi di raccolta, etcc.”*; inoltre rileva che non appare indicato nel Regolamento Edilizio, né nelle Norme Tecniche di Attuazione quanto proposto nel Rapporto Ambientale al capitolo 7 *“Valutazione degli impatti significativi”* in merito alla previsione per la rete delle acque meteoriche nei nuovi insediamenti di prevedere sempre bacini di raccolta e di chiarificazione delle acque di prima pioggia prima della re immissione nella rete a circolazione naturale.

CONSIDERATO che gli altri sopraelencati SCMA non hanno fornito alcun contributo e/o parere, per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la *Proposta di Piano* in oggetto potrebbe produrre;

VISTO il verbale del 18/06/2017 con cui l'Autorità Procedente controdeduce alle osservazioni pervenute dai S.C.M.A. rappresentando che in merito al vincolo idrogeologico, lo stesso è stato inserito nella legenda afferente la tavola sul regime vincolistico ma non è stato rappresentato nell'elaborato medesimo perché ricadente interamente in zona di "Parco dell'Etna" ed in quanto tale sottoposto al regime precettistico-normativo del Parco;

RILEVATO, dall'esame del Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, che:

- il territorio comunale di Biancavilla ha una estensione di ha 7.066 ettari e confina a Nord-Est con il territorio di Santa Maria di Licodia e Ragalna, a Nord – Ovest col territorio di Adrano, a Sud e a Sud-Ovest con il Fiume Simeto e con il Comune di Centuripe, e a Sud-Est con il Comune di Paternò;
- la parte non urbanizzata del territorio di Biancavilla fa parte, giusto D.P.R.S. n.37/87, dell'area protetta del "Parco dell'Etna". In particolare la superficie che ricade all'interno del Parco si estende per 3.820,68 ha di cui 1.376,92 ha in zona A, 1.142,26 ha in zona B, 588,03 ha in zona C e 741,48 ha in zona D;;
- il territorio è interessato dalla presenza di n. 5 Siti Natura 2000 oggetto di recenti Piani di Gestione: SIC ITA070009 *Fascia Altomontana dell'Etna*; SIC ITA070011 *Poggio S. Maria*; SIC ITA070012 *Pineta di Adrano e Biancavilla*; SIC ITA070025 *Tratto di Pietralunga del F. Simeto*; ZPS ITA070029 *Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce*;
- il Comune di Biancavilla è interessato dalla presenza di n. 4 siti archeologici individuati dalle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale approvato con decreto 21 maggio 1999 (GURS n.46 del 23/09/1999 S.O.);
- il territorio comunale ricade nell'ambito del Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094) ed è interessata da aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico;
- parte del territorio ricade nell'area che definisce la Denominazione d'Origine Controllata "Etna" identificata dal Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/08/1968 (GURI n.244 del 25/09/1968);
- il territorio è interessato dalla presenza di due geositi così come definiti in Sicilia dal D.A. 87/GAB; *Pseudobrokite di Biancavilla e Fluoro-Edenite e Fluoro-Flogopite di Biancavilla*.
- con Decreto n. 468 del 18 Settembre 2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Comune di Biancavilla è stato inserito nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale e con decreto 18 Luglio 2002, lo stesso è stato perimetrato come sito di interesse nazionale (SIN);
- gli obiettivi del Piano sono:
 - il riordino del territorio edificato;
 - l'adeguamento e potenziamento della viabilità fra le zone territoriali, le infrastrutture, i servizi e i Comuni vicini;
 - la promozione di idonee forme di sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
 - la progettazione e localizzazione di attrezzature e servizi di interesse collettivo per riequilibrare carenze e ricucire il tessuto urbano frammentato;
 - la creazione di zone per gli scambi, il commerciale e l'artigianato fortemente integrate con il sistema della mobilità territoriale;

• Descrizione del Piano

La strategia del Piano di Biancavilla, oltre ad elementi di inquadramento sovra comunale, si articola per "Sistemi", "Ambiti" e "aree" e si confronta anche con la programmazione negoziata, quella in atto e quella che potrà essere concertata in determinati ambiti territoriali individuati dal Piano.

I sistemi individuati definiscono contestualmente il livello operativo del Piano e sono:

- 9
- Il sistema residenziale
 - Il sistema produttivo
 - Il sistema agricolo-ambientale
 - Il sistema dell'urbanizzazione
 - Il sistema della tutela
 - Il sistema della mobilità

Il progetto di Piano disciplina le trasformazioni d'uso e la fabbricazione delle aree dell'intero territorio comunale, secondo le prescrizioni previste per ogni singola zona omogenea territoriale (z.o.t.) con l'obiettivo del preminente interesse pubblico e della indicazione del territorio come fattore di produzione, sia per le attività agricole o di artigianato, sia per le attività urbane, rispettando il concetto di un corretto utilizzo e conservazione dell'ambiente.

Il P.R.G. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 1444/68 nelle seguenti z.o.t.:

- W
- Zone A, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impianto di interesse storico o naturale;
 - Zone B, comprendenti le parti del territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientranti nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi;
 - Zone C, riguardanti le parti del territorio comunale con cui il P.R.G. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali, comprendono le aree risorsa, ovvero le aree urbane di espansione ad iniziativa privata e pubblica, nonché le aree di riordino del nuovo Piano Regolatore da realizzarsi con metodo perequativo;
 - Zone D, comprendenti le parti di territorio comunale interessate da insediamenti artigianali, industriali e produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione;
 - Zone E, comprendenti le parti del territorio comunale interessate dalle attività agricole rurali;
 - Zone F, comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzature o non;
 - le aree di vincolo e tutela quindi, le aree appartenenti alla categoria di vincolo di inedificabilità assoluta ovvero: le aree SIC, vincolo cimiteriale, le aree boschive, le aree di inedificabilità totale dei corsi d'acqua, il vincolo di rispetto ferroviario, il vincolo di rispetto nastro stradale, le aree classificate dal P.A.I., il vincolo di rispetto del depuratore, il vincolo pozzi ad uso idropotabile e i vincoli dove è necessario il parere degli enti di tutela definiti da leggi specifiche come: le aree di interesse archeologico, il vincolo aree boscate, il vincolo paesaggistico, le aree di notevole interesse pubblico interessate dal Vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars;
 - le aree destinate alla mobilità.

B

X

Z

• **Possibili impatti significativi sull'ambiente**

Dal Rapporto Ambientale si evince che il Piano comporta degli impatti generalmente positivi o nulli/moderatamente negativi per la maggior parte degli aspetti ambientali considerati.

Gli aspetti che beneficeranno maggiormente dell'attuazione del P.R.G. sono il paesaggio, la mobilità e i trasporti, l'ambiente urbano, il turismo.

Impatti presumibilmente negativi potrebbero essere rilevabili negli aspetti relativi alla flora, fauna e biodiversità, al suolo, all'acqua, all'aria, all'energia al rumore/traffico, a causa delle nuove strade e nuovi impianti produttivi e ricettivi previsti dal Piano e necessari per un equilibrato sviluppo della comunità insediata. Tuttavia si rileva che tali nuovi elementi infrastrutturali si insediano nella parte del territorio già antropizzato e urbanizzato.

Dall'analisi della matrice riportata nel Rapporto Ambientale (pagg. 287 e 288) si evince che gli interventi di Piano che potrebbero comportare possibili impatti ambientali negativi significativi o incerti sull'ambiente, sono i progetti di collegamento stradale e gli interventi stradali che si configurano come riqualificazioni, ammodernamenti e complementi di strade esistenti, nonché gli interventi di realizzazione di aree di nuovo impianto per la produzione, l'artigianato, il commerciale, il turistico-ricettivo. Tuttavia l'entità di tali presumibili impatti non è stimabile univocamente in quanto le previsioni necessitano di un progetto e di un approfondimento di scala.

Acqua

Sul consumo d'acqua e sull'inquinamento dei corpi idrici sotterranei incide in misura spesso significativa l'attività agricola, ma per tale aspetto il Piano non produce cambiamenti significativi. Per quanto riguarda l'immissione di sostanze inquinanti nei corpi idrici, il Piano prevede oltre a nuova residenza anche nuovi insediamenti produttivi, tuttavia non sono possibili stime certe. Per quanto riguarda la residenza, gli effetti significativi sono dovuti all'aumento del carico sul sistema fognario derivante dai nuovi residenti.

Suolo

Il Piano non comporta significativi incrementi nell'uso del suolo ma la razionalizzazione dello stesso, impegnando terreni già antropizzati e che rispetto al precedente Piano vengono normati mantenendone le previsioni insediative e tenendo conto della individuazione di nuove centralità di riferimento, aggreganti e dotate di servizi di base, di supporto al centro città, nelle aree semicentrali e di sviluppo.

Il Piano non aumenta significativamente il centro urbano, ma semmai comporta una sua densificazione, programmando di ospitare gli abitanti stimati su una superficie comparabile a quella iniziale, con interventi di riqualificazione di aree già compromesse.

Inoltre il meccanismo perequativo applicato ai comparti, obbliga, in cambio della premialità volumetrica consentita, a cedere tutte le parti a servizi e a realizzare la parte considerata urbanizzazione primaria (strade, parcheggi e verde).

Le previsioni che riguardano aree di nuovo impianto per la produzione, l'artigianato e il commerciale, pur determinando maggiori carichi sul sistema di raccolta dei reflui (fognature e rifiuti), di produzione di emissioni legate a riscaldamenti e veicoli, rendono tuttavia ragione dell'importanza dell'incentivazione allo sviluppo delle attività orientate a favorire servizi nei settori turistico-culturale, anche con riuso parziale delle attrezzature e degli edificati e la promozione di modelli di fruizione turistica consapevole dei valori paesistici.

Rifiuti

L'effetto del Piano sulla produzione di rifiuti è legato all'aumento del carico antropico derivante dai nuovi insediamenti residenziali e produttivi. La popolazione insediabile prevista dal P.R.G. è pari a 26.000 abitanti di cui circa 2.000 risultano nuovi abitanti da insediare nel periodo di validità del Piano. Il Rapporto Ambientale nel merito riporta che "ciò comporta, assumendo il dato medio annuale di produzione rifiuti pro capite di circa 321 Kg/ab, una corrispondente produzione di R.S.U. di 642 ton/anno in aggiunta a quanto oggi prodotto. Tale incremento non costituisce di per sé un elemento di criticità in relazione al ciclo complessivo dei rifiuti".

Rumore

Gli unici effetti negativi derivanti dall'attuazione del Piano sono imputabili all'aumento delle sorgenti emmissive determinato dai nuovi insediamenti residenziali e produttivi e dalla viabilità. L'impatto dei primi due può essere considerato trascurabile mentre quello derivante dalle attività produttive non è stimabile a priori in quanto dipende dalle tipologie di attività che si insedieranno.

Fauna, flora e biodiversità

In generale è possibile ritenere che le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla non siano tali da indurre sensibili interferenze con gli habitat presenti o abbiano potenziali impatti sulla flora e sulla fauna dei Siti Natura 2000.

La pianificazione urbanistica delle aree coincidenti con i siti Natura 2000 "Fascia Altomontana dell'Ema" (ITA 070009) e "Pineta di Adrano e Biancavilla" (ITA070012) non si ritiene, infatti, interferire in alcun modo con le componenti abiotiche e biotiche di riferimento riscontrabili ed identificate nella banca dati Natura 2000, in quanto la modificazione di queste aree dipende per la maggior parte da un'appropriate e complementare pianificazione di dettaglio derivante dalla osservanza dei regolamenti discendenti dal D.P.R. del 17.03.87, istitutivo del Parco dell'Etna, e dal D.A. del 05.05.87, istitutivo dell'Ente Parco dell'Etna.

Energia

11

Gli impatti del Piano sono imputabili all'aumento del carico antropico determinato dai nuovi insediamenti residenziali e produttivi. Per questi ultimi tuttavia non è stimabile a priori perché legato alle tipologie di attività future.

Paesaggio

Il Piano pone attenzione alla componente paesaggistica emersa come aspetto qualificante del territorio comunale e all'inserimento dei nuovi edifici nel contesto circostante, prevedendo una serie di prescrizioni di carattere estetico ed edilizio, ambientale e paesaggistico. Ha recepito i vincoli paesaggistici e gli opportuni indirizzi per la tutela riportati nelle Linee Guida del Piano Paesistico regionale e per quanto riguarda la z.o.t. "A" ha tenuto conto dei contenuti della Circolare A.R.T.A n. 3 dell'11 Luglio 2000 avente per oggetto "Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici".

Popolazione e salute umana

Nel territorio comunale di Biancavilla non vi sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante o particolari fattori di vulnerabilità.

Per quanto riguarda i problemi sanitari derivanti dall'utilizzo della fluorodenite, estratta dalla cava di Monte Calvario, che per decenni è stata utilizzata per l'estrazione di materiale utilizzato per l'edilizia, viene segnalato che ad oggi, è stata bonificata e messa in sicurezza con la tecnica dello spritzbeton. Questa area sarà recuperata e destinata alla fruizione pubblica con la realizzazione di un parco attrezzato.

In materia di salute, non risulta che il Comune di Biancavilla abbia provveduto ad adottare un regolamento per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, in accordo all'art. 8, c.6, della L. 22.02.01 n.36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" che riconosce ai Comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e perseguire la prevenzione e tutela sanitaria della popolazione per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Misure previste per gli impatti negativi significativi

Il Rapporto Ambientale individua i misure di mitigazione sia derivanti da Piani e Programmi generali e di settore in vigore (v. Tabella 64 del RA), da tenere in considerazione in fase di approvazione definitiva e attuativa sia puntuali e di merito rispetto ai potenziali impatti ambientali e paesaggistici derivanti dagli interventi connessi al Piano Regolatore Generale.

In merito alla componente **acqua**, il Piano prevede che tutti i progetti per gli edifici di nuova costruzione devono prevedere un sistema idoneo di intercettazione e smaltimento delle acque superficiali:

In merito alla componente **suolo**, le reti fognarie di ogni insediamento di nuova realizzazione e/o di completamento dell'esistente, dovranno essere allacciate alla rete urbana mediante adeguato sistema di rete da concertarsi con l'ente gestore nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La rete delle acque meteoriche dovrà prevedere sempre bacini di raccolta e di chiarificazione delle acque di prima pioggia prima della re immissione nella rete a circolazione naturale.

Nella realizzazione delle **aree di sviluppo urbano** il Rapporto Ambientale indica:

- per gli spazi pubblici a verde di evitare frazionamenti e parcellizzazioni eccessive delle aree inoltre dovranno localizzarsi percorsi ciclopedonali e aree a parcheggio;
- per l'accessibilità, limitare il più possibile il sistema della distribuzione viabilistica interna alle aree di concentrazione e l'accesso ai singoli lotti;
- ridurre la discontinuità tra aree urbanizzate e aree esterne attraverso l'inserimento di elementi di continuità a verde, l'uso di recinzioni aperte a verde, la qualificazione dei fronti di "retro" delle pertinenze delle residenze;
- qualificazione della progettazione edilizia dei fronti urbani mediante un controllo della modulazione delle volumetrie e delle tipologie ammesse e mediante l'incentivazione della progettazione di fronti comuni.

Per gli interventi di realizzazione di aree di nuovo impianto per la produzione, l'artigianato e il commerciale propone:

- di elaborare un piano di controllo delle acque per l'intero comparto che preveda la riduzione del rischio idraulico e il controllo della rete di drenaggio tramite sistemi di raccolta unificati sul comparto per le acque di prima pioggia;
- la diminuzione delle superfici impermeabili attraverso la realizzazione di spazi pavimentati con materiali drenanti, la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche per usi consentiti quali l'irrigazione, il lavaggio degli automezzi etc..
- di elaborare un documento di programmazione energetica dell'area produttiva che individui parametri energetici globali per le nuove realizzazioni da adottare nei comparti, i fabbisogni energetici quantitativi e qualitativi delle aziende, l'uso dell'energia nei processi produttivi, la razionalizzazione dei consumi, la valorizzazione delle fonti energetiche locali, le eventuali possibilità di produzione in loco dell'energia.
- di definire le quantità e le tipologie della produzione dei rifiuti con costituzione di strutture per la raccolta collettiva dei rifiuti da inviare ai consorzi o altre filiere con specifica delle modalità di monitoraggio delle quantità e delle tipologie di rifiuti prodotti all'interno dell'area industriale;
- la definizione di un progetto del sistema delle aree libere a verde in funzione degli aspetti paesaggistici, destinato anche a localizzare le fasce di protezione inedificabili;
- la concertazione con la Pubblica Amministrazione per il potenziamento dell'offerta del trasporto collettivo pubblico; verifica del rispetto dei valore limite acustici di cui alle leggi vigenti in materia.
- la definizione di un programma ambientale nel quale definire gli obiettivi e i risultati da raggiungere durante un arco temporale significativo per l'area produttiva di riferimento con elaborazione di un sistema di monitoraggio ambientale per ogni singola area produttiva.

In merito al **rumore**, tutti gli interventi previsti che riguardano i nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno rapportarsi al Piano di zonizzazione acustica che l'Amministrazione comunale dovrà predisporre.

Per quanto riguarda l'**energia**, tra le azioni mitigative e compensative il Rapporto Ambientale individua:

- il rispetto della normativa nazionale e regionale sul risparmio energetico su tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione di impianti termici, sostituzione di generatore di calore;
- l'utilizzo di elementi costruttivi orientati al risparmio energetico o rispondenti a principi di bio-edilizia.

Inoltre il RA propone di:

- privilegiare la previsione di utilizzo di impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico
- di realizzare le aree a parcheggio riducendo le pavimentazioni impermeabili esterne alle effettive necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, prevedendo un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente le aree a parcheggio dal contesto circostante
- garantire il contenimento dell'inquinamento acustico, privilegiando l'impiego di idonei dispositivi atti all'insonorizzazione e all'isolamento acustico in relazione all'impatto acustico verso l'esterno.

Valutazione di Incidenza Ambientale

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla Rete Natura 2000: Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e ss.mm.ii.;

VISTI il D.P.R. n.357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/42/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica" e il D.P.R.

120/2003. "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357";

VISTA la L.R. 47/88 "Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve Naturali";

VISTO il D.P.R.S. n. 37 del 17/03/1987, istitutivo dell'Ente Parco dell'Etna e dell'allegato Statuto - Regolamento;

VISTA la Circolare A.R.T.A./Servizio 2 VAS - VIA prot. n. 3194 del 23/01/2004 "Disposizioni in ordine all'acquisizione della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97, relativamente a tutti gli strumenti urbanistici e di programmazione territoriale e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto ARTA 21 Febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle Direttive n.79/409/CE e n. 92/43/CE";

VISTA la Circolare ARTA prot. n. 47993 del 23/08/2012 "Circolare di aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti Natura 2000";

PRESO ATTO che il Piano in argomento interessa i seguenti Siti Natura 2000:

- SIC ITA070009 *Fascia Altomontana dell'Etna*;
- SIC ITA070011 *Poggio S. Maria*
- SIC ITA070012 *Pineta di Adrano e Biancavilla*;
- SIC ITA070025 *Tratto di Pietralunga del F. Simeto*
- ZPS ITA070029 *Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce*;

RILEVATO che il sito SIC ITA 070024 "Monte Arso" citato nello Studio di Incidenza incide in misura nulla sul territorio di Biancavilla, essendo esteso interamente ai Comuni di Ragalna e S. Maria di Licodia;

VISTO il parere dell'Ente Gestore "Ente Parco dell'Etna" con prescrizioni n. 265/10 del 17 Maggio 2010;

RILEVATO dallo Studio di Incidenza che:

- per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITA07009 denominato *Fascia Altomontana dell'Etna*, e ITA070012 *Pineta di Adrano e Biancavilla* e ITA 070024 denominato "Monte Arso", interessanti il territorio comunale di Biancavilla, è stato redatto il Piano di Gestione "Monte Etna" approvato a condizioni dalla regione Siciliana con D.D.G. n. 670 del 30 Giugno 2009.
- per i SIC ITA070011 *Poggio S. Maria*, ITA070025 *Tratto di Pietralunga del F. Simeto* e la Zona di protezione Speciale ITA070029 *Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce*, ricadenti parzialmente entro il territorio di Biancavilla, è stato redatto il Piano di Gestione "Fiume Simeto" approvato definitivamente con D.D.G. n.418 del 17 Giugno 2011.
- **Incidenza delle previsioni di Piano sui Siti natura 2000 e ragioni di mitigazione**

La pianificazione urbanistica delle aree coincidenti con i SIC ITA07009 e ITA070012 non interferisce con le componenti abiotiche a biotiche in quanto tali aree sono oggetto di pianificazione di dettaglio discendente dal D.P.R. 17/03/87 istitutivo del Parco dell'Etna e dal D.A. del 5/05/87 istitutivo dell'Ente Parco dell'Etna.

Le parti di territorio interessate dai Siti natura 2000 e non ricadenti nel regime vincolistico sovraordinato, in alcuna zona del Parco, risultano classificate nelle previsioni del P.R.G. in oggetto, come z.o.t. "E3 - aree agricole per la tutela ambientale interne alla perimetrazione del SIC, esterne al Parco dell'Etna", ove sono ammessi solo opere di salvaguardia e recupero ambientale ed è preclusa ogni opera edilizia, ad eccezione di eventuali strutture esistenti che possono essere oggetto di manutenzione e restauro conservativo.

Le aree ricadenti all'esterno dei siti ITA07009 "Fascia Altomontana dell'Etna", ITA070012 "Pineta di Adrano e Biancavilla", ITA070025 "Tratto di Pietralunga del F. Simeto", ITA070029 "Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce" sono destinate a z.o.t. "E1 - aree per attività agricole".

Relativamente alle aree contestuali al sito ITA 070011 "Poggio S. Maria", ma esterne allo stesso, si è per lo più in presenza di zone sature precedentemente edificate i cui manufatti sono già legittimati. Questi ambiti sono urbanizzati a livello primario.

Di seguito si riportano alcuni degli interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza:

- Nella sottozona "D2ard - area perequata per le attività produttive private- gli interventi sia pure esterni alla Rete natura 2000, dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica;
- Le superfici delle aree a "parcheggio" ubicate nelle aree limitrofe al SIC ITA 07001 "Poggio S. Maria" dovranno essere realizzate con pavimentazione permeabile e dovrà prevedersi la piantumazione di specie autoctone schermanti e ombreggianti.
- Realizzazione di fasce alberate nelle zone di rispetto delle infrastrutture viarie in progetto.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che il Piano in argomento interessa i seguenti Siti Natura 2000: SIC ITA070009 *Fascia Altomontana dell'Etna*; SIC ITA070011 *Poggio S. Maria*; SIC ITA070012 *Pineta di Adrano e Biancavilla*; SIC ITA070025 *Tratto di Pietralunga del F. Simeto*; ZPS ITA070029 *Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce*;

VALUTATO che dallo Studio di Incidenza Ambientale non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito al possibile impatto sulla componente "acqua" il Rapporto Ambientale prevede come misure di mitigazione quanto segue:

- *tutti i progetti per gli edifici di nuova costruzione devono prevedere idoneo sistema di intercettazione e smaltimento delle acque superficiali;*
- *i Piani Esecutivi devono verificare in via preventiva la sostenibilità dell'insediamento previsto rispetto al fabbisogno idrico aggiuntivo e allo smaltimento delle acque bianche e nere;*

CONSIDERATO che in merito agli effetti sulla componente "suolo" si prevede:

- per le reti fognarie, che ogni insediamento di nuova realizzazione e/o di completamento dell'esistente, dovrà essere allacciato alla rete urbana mediante adeguato sistema di rete da concertarsi con l'ente gestore. La rete delle acque meteoriche dovrà prevedere sempre bacini di raccolta e di chiarificazione delle acque di prima pioggia prima della re immissione nella rete a circolazione naturale;
- nella realizzazione delle aree di sviluppo, l'integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, la razionalizzazione dell'accessibilità e della distribuzione veicolare;
- l'utilizzazione di pavimentazioni permeabili o semipermeabili nella realizzazione delle superfici a parcheggio previste dal Piano;

CONSIDERATO che in merito all'effetto del Piano sulla produzione dei rifiuti, si prevede di operare secondo modalità di raccolta e smaltimento di tipo differenziato;

CONSIDERATO che il Piano prevede che in presenza di interventi di trasformazione del territorio, devono essere mantenuti il più possibile gli elementi strutturanti il territorio agrario quali strade interpoderali, pendii, terrazzamenti, elementi vegetazionali, fossi, fontanili, canali, elementi architettonici caratteristici;

CONSIDERATO che il Piano prevede il mantenimento delle quote e dei dislivelli del terreno esistenti, delle opere di sostegno esistenti e di tutte le essenze arboree tipiche del paesaggio locale;

CONSIDERATO che il nuovo arredo vegetazionale previsto dal Piano deve essere realizzato preferibilmente utilizzando essenze autoctone;

CONSIDERATO che il Piano prevede che le opere per il consolidamento, mantenimento e prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua, in aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, siano prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;

91
CONSIDERATO che il Piano è orientato al raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Kyoto, promuovendo la riduzione dei consumi, tramite l'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti, la produzione da fonti alternative e rinnovabili, il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la tutela dell'ambiente con la riduzione delle emissioni di gas di effetto serra;

VALUTATO che il Piano è orientato a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico privilegiando l'impiego di idonei dispositivi atti all'insonorizzazione e all'isolamento acustico;

CONSIDERATO che in base al principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CE e 2009/147/CE, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti gli habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;

RITENUTO che, nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) non siano coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

CONSIDERATO che il Piano prevede l'impiego di sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla);

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "principio di precauzione" che dice che *"in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"*;

RITENUTE condivisibili e fatte proprie le superiori considerazioni e valutazioni;

RILEVATO che il Piano è stato valutato in rapporto alla pianificazione sovraordinata;

RILEVATO che gli interventi della proposta di Piano sono coerenti e sinergici con quanto previsto dalla pianificazione e programmazione di settore tranne per gli interventi per i quali sono state individuate le misure di mitigazione e /o compensazione ambientale;

VALUTATO che solo una parte delle azioni sostenibili proposte in sede di Rapporto Ambientale può tradursi in norme urbanistiche, mentre molte altre possono trovare collocazione in altri campi di azione con influenze dirette nelle trasformazioni del territorio;

VALUTATA l'opzione "zero" di non attuare nessuna proposta di Piano;

VALUTATI i seguenti obiettivi del Piano; riordino del territorio; adeguamento e potenziamento della viabilità; promozione di idonee forme di sviluppo e riequilibrio del territorio agricolo; progettazione di attrezzature e servizi di uso collettivo per ricucire il tessuto urbano frammentato;

VALUTATO il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto;

VALUTATO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, il Rapporto Ambientale risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 42/2001/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del P.R.G. potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune di Biancavilla è stato inserito tra i Siti d'Interesse Nazionale (SIN) con Decreto Ministeriale del 18 Settembre 2001 n. 468, la cui perimetrazione è stata approvata con Decreto Ministeriale del 18 Luglio 2002 pubblicato nella G.U n. 231 del 02/10/2002;

4

CONSIDERATO che all'interno del perimetro del SIN, oltre all'intero centro abitato è inclusa una vasta area incolta e disabitata posta ad Est del centro urbano. L'istituzione del SIN ha permesso l'avvio dei lavori di MISE e bonifica;

CONSIDERATO che per risolvere la problematica ambientale a Biancavilla è stato predisposto in seguito ad apposite conferenze di servizio, di concerto con il MATTM, con la Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti della Regione Siciliana, oggi ARPA, con il Sig. Prefetto della Provincia di Catania e con altri Istituti nazionali, Regionali e Comunali (I.S.S., I.SP.E.S.L., C.N.R., E.N.E.A, A.M.P.A, Organi Sanitari locali), un piano di intervento mirato a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'ARPA da tempo ha avviato le attività di monitoraggio ambientale il cui ultimo rapporto è del 2017;

CONSIDERATO che il Comune di Biancavilla ha avviato la redazione del Piano Comunale dell'Amianto;

CONSIDERATO che con D.A. n. 031/GAB del 3 Ottobre 2018 è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania. A far data dall'adozione del suddetto Piano Paesaggistico, coincidente con la data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio di ciascun Comune, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del medesimo decreto legislativo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso.

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale

ESPRIME

parere motivato alla proposta di Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla, ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. n.357 /97, a condizione che ottemperi ai seguenti obblighi e prescrizioni:

1. gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale con l'osservanza delle indicazioni poste dai S.C.M.A., nonché con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco dell'Etna;
2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del P.R.G.;
3. che venga data piena attuazione al piano di monitoraggio e vengano misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
4. gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza Ambientale;
5. il P.R.G. dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni di tutti i piani sovraordinati e di settore con particolare riferimento al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania già adottato e pubblicato;
6. il P.R.G. dovrà essere adeguato entro 120 giorni dalla sua approvazione alla pianificazione sovraordinata e dovrà recepire anche nel suo apparato normativo (NTA e RE) le prescrizioni derivanti dalla pianificazione di settore con particolare riguardo all'amianto;
7. l'apparato normativo del P.R.G. dovrà tenere conto della necessità di attuare interventi di bonifica ambientale derivanti dalla presenza del SIN "Biancavilla";
8. eventuali varianti al P.R.G. e agli strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità ai sensi del medesimo art.12 limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nel presente parere ambientale.
9. il Comune dovrà verificare la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e a seguito della verifica, trasmetterà annualmente entro il 31 Gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente;

10. tutto quanto non espressamente valutato nello Studio di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di Valutazione d incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano. Esso annulla e sostituisce il parere n. 37/2019 reso nella seduta del 31 gennaio 2019.

La Commissione

1. FONTE ALBERTO – Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASONE SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. FAMA FABIO
9. LA BARBERA CARMEN
10. LANZA CHIARA
11. LEONE VALERIA
12. LIPARI PIETRO
13. LO BIONDO MASSIMILIANO
14. MARTORANA M. ASSUNTA
15. MONTALBANO FRANCESCO
16. MONTALBANO LUIGI
17. MONTI DANIELE
18. PAMPALONE SALVATORE
19. RICCO DAVIDE
20. RIZZO CLAUDIO
21. SCIORTINO ELEONORA
22. TOMASINO MARIA CHIARA
23. VELLA PIETRO
24. VERSACI BENEDETTO
















